

REGOLAMENTO (CEE) N. 2870/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 22 dicembre 1977 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0
10.02	Segala	0
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	45,00
	— la penisola iberica	50,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	80,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	80,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	70,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	70,00
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,00
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	60,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	45,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	45,00
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	45,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	45,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	155,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	155,00
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	155,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	80,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).